

Sergio Stella

Solidali nelle responsabilità costruttori di macchine e calzaturieri

Associazione Nazionale Costruttori Macchine ed Accessori per Calzature, Pelletteria e Conceria

RIASSUNTO. Questo articolo si propone di dare un quadro generale delle relazioni esistenti fra legislazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e legislazione relativa alla marcatura e dichiarazione CE di conformità delle macchine stabilita dalla nuova Direttiva 2006/42/CE (avvenuto con il D.Lgs. 17/2010).

Tutto ciò allo scopo di evidenziare le problematiche a cui costruttori di macchine e attrezzature di lavoro devono, congiuntamente, fare fronte per evitare contestazioni, sequestri e/o procedimenti penali.

L'intersecarsi delle due fonti legislative è, alle volte, complesso anche se la giurisprudenza e le tendenze degli organismi di controllo intervengono per dare risposte attendibili. In tale contesto emerge la necessità di un attento riesame di molti aspetti del rapporto fra costruttori di macchine e utilizzatori per quanto riguarda modalità di progettazione e verifica, clausole contrattuali, modalità di manutenzione, installazione e aggiornamento.

Parole chiave: industria calzaturiera, sicurezza, conformità delle macchine.

ABSTRACT. The purpose of this article is to give a general frame of the relationship existing between safety legislation for workplaces and the legislation connected to the CE marking and declaration of conformity for machinery, as provided by the new Directive 2006/42/EC and its Italian implementation (D.L. 17/2010).

The main aim is to highlight the issues which, joining their efforts, the manufacturers of work tools and machinery should face in order to avoid disputes, seizures and/or legal procedures. The intersection between the two legal sources can sometimes become complex, although both the law and the controlling institutions intervene to offer possible answers. In such context the necessity for a careful re-examination of the relationship between machine builders and users becomes clear, especially as to the methods of designing and testing, the terms of contract, the conditions of maintenance, installation and updating.

Key words: footwear industry, safety, conformity for machinery.

Il decreto legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevede precetti legislativi direttamente rivolti anche ai costruttori di macchine e attrezzature di lavoro.

Tali obblighi o prescrizioni contenuti nel nuovo Testo Unico sono riassumibili in:

- ◆ regolamentazione di aspetti sanzionatori connessi al mancato rispetto delle normative di prodotto applicabili ai macchinari;
- ◆ regolamentazione relativa alla vendita, noleggio e concessione in uso di macchine e attrezzature usate;
- ◆ regolamentazione delle fasi di installazione, montaggio e manutenzione delle macchine presso le aziende clienti.

Alla sfera di responsabilità dell'imprenditore, quale soggetto in linea con il rapporto di lavoro, si affianca e deve essere considerata anche la connessa sfera di responsabilità dei cosiddetti soggetti esterni: i fabbricanti, e i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro, nonché delle macchine, degli impianti, delle attrezzature di lavoro, dei componenti e dei dispositivi di protezione collettiva e individuale.

Tali figure hanno un peso importante nelle scelte di gestione della sicurezza in azienda e il legislatore, da sempre, ne ha disciplinato il profilo di responsabilità non solo con norme del Codice civile (artt. 2222 e ss; art. 2043), del Codice penale (art. 434, 449, 676) e del recente Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), ma anche con le disposizioni specifiche, le quali garantiscono una tutela supplementiva e una soglia di punibilità anticipata al cosiddetto **pericolo astratto**. Il nuovo Testo Unico della sicurezza sul lavoro, agli artt. 22, 23, 24, dettagliate nelle Tabella I seguente, regola il complesso degli obblighi di sicurezza e di salute ricadenti su progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori di luoghi, posti lavoro, macchine o impianti.

Gli articoli 22, 23, 24 del Testo Unico distinguono chiaramente, nell'ambito della produzione, la responsabilità dei progettisti da quella dei fabbricanti, venditori, fornitori (noleggiatori e concedenti in uso) e da quella degli installatori e dei montatori. Il progettista entra a pieno titolo nel circuito della responsabilità penale, in quanto la fase della progettazione coinvolge logicamente e cronologicamente ogni altra successiva.

I citati articoli disciplinano pertanto tutti i comportamenti che necessariamente vengono posti in essere prima di quello dell'utilizzatore dell'impianto, della macchina, dell'attrezzatura, del luogo di lavoro.

Tabella I. Artt. 22, 23 e 24 D.Lgs. 81/08

D.LGS. N. 81/2008
Articolo 22 - Obblighi dei progettisti 1. I progettisti dei luoghi di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzi, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. <i>L'inottemperanza è punita ai sensi dell'art. 57 comma 1 con la sanzione dell'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro</i>
Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzi, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del conducente, dalla relativa documentazione. <i>L'inottemperanza è punita ai sensi dell'art. 57 comma 2 con la sanzione dell'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 10.000 a 40.000 euro</i>
Articolo 24 - Obblighi degli installatori 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzi, dispositivi di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. <i>L'inottemperanza è punita ai sensi dell'art. 57 comma 3 con la sanzione dell'arresto fino a 3 mesi o dell'ammenda da 1.200 a 5.200 euro</i>

Gli obblighi per il datore di lavoro

All'art. 70, comma 1, il Testo Unico sancisce l'obbligo per il datore di lavoro di dotare i lavoratori di attrezzi di lavoro conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ovviamente ad esse applicabili sia in relazione alla tipologia di prodotto sia al periodo di costruzione.

La marcatura CE di una macchina non garantisce che la stessa sia di per sé sempre sicura.

A tale proposito due sono gli aspetti che interessano il legislatore:

- ◆ il fatto che le macchine nuove, marcate CE, potrebbero non essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e ad altre direttive applicabili;
- ◆ la possibilità che macchine marcate CE, del tutto conformi a direttive applicabili, possano essere fonte di rischio per i lavoratori in funzione dell'ambiente di lavoro in cui vengono inserite e/o delle caratteristiche dei lavoratori a cui vengono messe a disposizione.

Il datore di lavoro è tenuto a prendere in esame entrambi gli aspetti e in caso di non ottemperanza agli obblighi di legge risponde penalmente delle proprie azioni.

A tale riguardo è bene tenere presente che l'orientamento prevalente è quello di sollevare nei confronti del datore di lavoro utilizzatore una contravvenzione nella sola ipotesi di inosservanze "palesi" della normativa preventiva intesa come "carenze rilevabili nell'ambito della valutazione dei rischi o già manifestate in sede di utilizzo".

Gli obblighi per il costruttore di macchine

Il costruttore di macchine è tenuto a rispettare le direttive applicabili, in particolare la Direttiva 2006/42/CE con riferimento a un luogo di installazione generico e plausibile, ma non deve farsi carico della verifica che lo specifico luogo di destinazione sia effettivamente adeguato all'installazione della macchina da lui costruita.

Sono di esclusiva responsabilità del costruttore le "carenze occulte" riferite ad aspetti progettuali non rilevabili da un esame visivo.

Il costruttore di macchine, firmando la dichiarazione di conformità, quasi sempre un'autocertificazione, attesta che il proprio prodotto è conforme ai requisiti di tutte le direttive applicabili: requisiti non strettamente tecnici né prescrittivi, che definiscono degli obiettivi di sicurezza da rispettare.

I requisiti tecnici sono definiti nelle **norme armonizzate** che però non sono strettamente obbligatorie e non coprono tutti gli aspetti di interesse.

Per il settore delle calzature, Assomac, a partire dal 1989, si è assunta la responsabilità di farsi carico della segreteria europea per la stesura di norme armonizzate, gestendo finanziariamente e mettendo a disposizione competenze umane assieme all'UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, per fornire un percorso lineare e completo nella costruzione di macchine ed apparecchiature conformi ai requisiti delle direttive di prodotto.

Nell'ambito CEN (Ente Normatore Europeo) sono stati costituiti otto gruppi di lavoro (Tabella II) cui è spettato il compito di stendere nove norme conformi ai requisiti delle Direttive Europee per altrettante famiglie di macchine e ottenere la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea.

Se il costruttore segue le norme armonizzate, la macchina si presume automaticamente conforme ai Requisiti Essenziali di Sicurezza della Direttiva 2006/42/CE.

Il riscontro di non conformità ai requisiti di sicurezza delle direttive applicabili ad un prodotto-macchina impone al costruttore l'adozione di specifiche azioni volte a eliminare tali condizioni pericolose sul restante parco macchine venduto e utilizzato in ambiente comunitario.

Per il costruttore significa attivarsi presso tutti gli acquirenti, se noti, o rendere conoscibili agli stessi, se ignoti, in modo che vengano effettuati interventi sulla macchina per renderla conforme alle vigenti disposizioni preventivali. Oltre a ciò il produttore stesso o il cedente si deve rendere disponibile a realizzarle.

Tabella II. Comitato Tecnico CEN TC 201 - Norme armonizzate per la sicurezza macchine del settore calzaturiero

Gruppo di lavoro	Codice EN	Titolo della norma
WG1	EN 12044	Macchine per fustellare e punzonare
WG2	EN 930	Macchine per cardare, smerigliare, lucidare e frescare
WG3	EN 1845	Macchine per stampaggio calzature e suoi componenti
WG4	EN 931	Macchine per il montaggio
WG4	EN 12653	Macchine inchiodatrici
WG5	EN 12545	Codice prova di rumore per macchine per calzatura e pelletteria
WG6	EN 12387	Macchine e attrezzi per riparare calzature e per confezionare scarpe ortopediche
WG7	EN 12203	Macchine pressatrici per calzatura e pelletteria
WG8	EN 13457	Macchine spaccatrici, smussatrici, rifilatrici e incollatrici

Il rapporto fra costruttore e utilizzatore.

Lo scambio di informazioni fra costruttore di macchine ed apparecchiature e utilizzatore delle stesse è presentato nella Tabella III seguente. Esso è finalizzato alla realizzazione di un prodotto-macchina conforme alle esigenze di entrambi.

L'aspetto che si vuole evidenziare, fra i tanti, è il flusso di informazioni che deve scorrere in entrambe le direzioni fra costruttore e utilizzatore. È questo il modo corretto di realizzare un prodotto-macchina che possa essere:

- ◆ conforme alle direttive applicabili e sicura in relazione all'ambiente previsto di installazione;
- ◆ adeguata alle esigenze produttive e al processo del cliente.

Se il costruttore fornisce informazioni adeguate all'utilizzatore, rende molto più facile ottemperare ad alcuni dei suoi obblighi. Il manuale di istruzione ed uso della macchina, se correttamente impostato, dà un significativo aiuto in tale senso.

Il soddisfare da parte del costruttore di macchine le richieste del cliente, significa mettere in mano a quest'ultimo una serie di evidenze oggettive che, pur non esimendolo da eventuali inosservanze palese della normativa preventivale nell'effettuare la valutazione dei rischi, lo aiutano sensibilmente e rendono anche chiara la posizione tecnica del fabbricante in relazione alla conformità per la marcatura CE, cosicché eventuali contestazioni possono essere ridimensionate sul nascere.

Tabella III. Flusso di informazioni che deve scorrere in entrambe le direzioni fra costruttore e utilizzatore